

# STATUTO

## ***TITOLO 1 - Denominazione - Sede - Scopo***

**Articolo 1** - E' costituita l'associazione senza fini di lucro denominata "Information Systems Audit and Control Association (ISACA) – Capitolo di Roma", con sede in Roma, presso il domicilio del Presidente, salvo diversa decisione presa dal Comitato Direttivo.

**Articolo 2** – L'Associazione ha lo scopo di:

- favorire tutte le iniziative che possano contribuire alla promozione dell'audit dei sistemi informativi e della sicurezza informatica, costituendo un luogo privilegiato di scambio di esperienze e di informazioni;
- incoraggiare la formazione permanente dei suoi membri, in particolare tramite l'organizzazione di seminari e la pubblicazione di documenti, relativi all'audit e alla sicurezza informatica;
- proporre raccomandazioni in materia di audit e sicurezza informatica; intraprendere iniziative nei confronti di aziende ed autorità competenti, con lo scopo di coordinare, sia sul piano nazionale che internazionale, l'evoluzione delle tecniche e delle norme in materia. Il Capitolo di Roma non fa commercio delle sue prestazioni e nello stesso spirito, non si sostituisce ai professionisti del settore.

Per il conseguimento dello scopo potrà compiere tutte le operazioni, che saranno ritenute utili o necessarie.

E' vietata la distribuzione, anche in via indiretta, di utili, avanzi di gestione, capitale, riserve e fondi agli associati.

## **TITOLO 2 - Associati**

**Articolo 3** - Il Capitolo di Roma è aperto a chiunque, purché di buona condotta morale e civile, manifesti un interesse per l'audit e la sicurezza informatica. Potranno far parte dell'associazione anche enti, società ed in genere persone giuridiche di natura sia pubblica che privata. Il numero di coloro che possono aderire è illimitato.

**Articolo 4** – L'appartenenza al Capitolo di Roma non sottintende il riconoscimento di competenze particolari in materia di audit e sicurezza informatica.

**Articolo 4** – Anche se hanno tutti i medesimi diritti, gli associati sono classificati in cinque distinte categorie:

1. Associati Fondatori – sono quelli che hanno costituito l'associazione e coloro ai quali il Comitato Direttivo ha attribuito tale qualifica;
2. Associati Ordinari;
3. Associati di Diritto – le Amministrazioni dello Stato, che presentino richiesta di ammissione;
4. Associati Onorari – sono quelli che hanno reso dei servizi particolarmente utili, per il raggiungimento degli scopi dell'associazione; la qualifica di socio onorario viene attribuita dal Comitato Direttivo.
5. Studenti – studenti a tempo pieno di scuole secondarie o università. Hanno gli stessi diritti dei soci effettivi, ma il Consiglio Direttivo dell'ISACA può offrire loro delle facilitazioni nei termini e nell'ammontare delle quote associative oltre ad altre opportunità di

volta in volta comunicate. E' necessaria una prova annuale dell'effettiva appartenenza alla categoria producendo un attestato della scuola o università o documentazione equivalente.

Per essere ammessi alla associazione occorre presentare una domanda scritta di ammissione al Comitato Direttivo; il nuovo associato dovrà espressamente accettare lo statuto, il regolamento interno, le disposizioni del Comitato Direttivo ed il codice etico sia dell'associazione che dell'ISACA.

L'iscrizione al capitolo di Roma comporta l'automatica iscrizione all'Information Systems Audit and Control Association – degli USA.

**Articolo 5** - Gli associati versano la quota annuale di partecipazione determinata annualmente dal Comitato Direttivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente. Coloro che non avranno versato le quote di rinnovo entro 90 giorni dalla scadenza saranno considerati dimissionari.

**Articolo 6** - La qualifica di socio si perde: per recesso, per mancato versamento della quota annuale (qualora non provveda entro quindici giorni dopo essere stato formalmente invitato a farlo dal Comitato Direttivo), per esclusione, che viene pronunciata dal Comitato Direttivo, per comportamenti contrari allo Statuto o al Regolamento Interno od al Codice Etico.

L'associato che per qualunque motivo cessa di appartenere all'associazione non ha diritto al rimborso dei contributi versati.

L'associato che recede, a qualsiasi categoria appartenga, resta tuttavia

responsabile per le obbligazioni da lui eventualmente assunte nei confronti dell'associazione fino alla data del recesso.

### **TITOLO 3 - Organi dell'associazione**

**Articolo 8** – Sono organi dell'associazione: l'Assemblea dei soci, il Comitato Direttivo, il Presidente; i Revisori dei Conti; il Collegio dei Probiviri.

Ad eccezione del Presidente, tutte le rimanenti cariche saranno attribuite in sede di prima riunione del Comitato Direttivo.

Tutte le cariche sociali sono gratuite e non danno pertanto diritto ad alcun compenso, gettone o indennità.

### **TITOLO 4 - Assemblea**

**Articolo 9** - L'assemblea è costituita da tutti gli associati in regola con il pagamento della quota annuale. Alle assemblee ordinarie o straordinarie hanno diritto di intervenire tutti gli associati. L'assemblea è convocata almeno una volta l'anno dal Comitato Direttivo, mediante apposita comunicazione inviata agli associati almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione.

L'assemblea potrà essere convocata dal Comitato Direttivo tutte le volte che lo riterrà opportuno; dovrà comunque essere convocata dal Comitato Direttivo quando ne faccia richiesta un decimo degli associati. L'assemblea ordinaria, che dovrà essere convocata entro il 31 maggio di ogni anno, approva il bilancio, corredato della relazione del Comitato Direttivo sull'attività svolta; nomina il Comitato Direttivo (se giunto al termine del suo mandato); delibera sugli oggetti sottoposti al suo esame dal Comitato Direttivo. L'assemblea

straordinaria delibera invece sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'associazione.

**Articolo 10** - Per la validità della costituzione e delle delibere dell'assemblea in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.

Nel caso di seconda convocazione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà a maggioranza semplice

Per le delibere concernenti le modifiche allo statuto sarà necessario il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti

**Articolo 11** - Possono partecipare all'assemblea e votare i soci presenti personalmente o a mezzo di delega conferita ad altro socio, purché non siano membri del Comitato Direttivo. Ogni delegato non potrà rappresentare più di cinque soci. Il Comitato Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà stabilire le modalità di partecipazione alle assemblee e di votazione a distanza mediante via telematica.

**Articolo 12** - L'elezione degli organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

**Articolo 13** - L'assemblea è presieduta dal presidente del Comitato Direttivo che nomina il segretario per redigere il verbale. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente e dal segretario, salvo che risultino da atto notarile.

## **TITOLO 5 - Comitato Direttivo**

**Articolo 14** - Il Comitato direttivo viene eletto dall'assemblea ed è composto da tre a quindici membri.

Esso ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e dura in carica tre anni e comunque fino a che l'assemblea ordinaria non procede al rinnovo delle cariche.

Il Comitato Direttivo determina la quota sociale annua che deve essere versata dai soci per far parte dell'associazione. Si riunisce su iniziativa del Presidente o di almeno due suoi membri per deliberare sulle questioni connesse all'attività dell'associazione. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente del Comitato Direttivo.

## **TITOLO 6 - Il Presidente**

**Articolo 15** - Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i membri del Comitato Direttivo e dura in carica tre anni. Egli ha la rappresentanza legale dell'associazione ad ogni effetto. La rappresentanza può spettare anche a uno o più membri del Comitato Direttivo ai quali il medesimo abbia delegato parte dei propri poteri.

## **TITOLO 7 – Revisori dei Conti**

**Articolo 16** - Ai Revisori dei Conti, qualora nominati, spetta, nelle forme e nei limiti d'uso, il controllo sulla gestione amministrativa dell'Associazione.

Essi devono redigere la loro relazione all'Assemblea relativamente ai bilanci consuntivi predisposti dal Comitato Direttivo.

**Articolo 17** – Ai Revisori dei Conti, qualora nominati, spetta, nelle forme e nei limiti d'uso, il controllo sulla gestione amministrativa dell'Associazione.

I Revisori dei Conti sono nominati dalla assemblea in numero di tre e durano in carica tre anni. Essi sono rieleggibili e potranno essere scelti anche tra persone estranee all'Associazione avuto riguardo alla loro competenza.

## **TITOLO 8 – Collegio dei Probiviri**

**Articolo 18** – L'Assemblea potrà nominare il Collegio dei Probiviri, composta da tre membri, in carica tre anni, ai quali i soci e gli aspiranti soci potranno rivolgersi per l'esame dei provvedimenti del Comitato Direttivo che li riguardano.

La decisione dei Probiviri è inappellabile. Il Collegio dei Probiviri potrà inoltre decidere ogni questione attinente al rispetto dello Statuto, del Regolamento Interno e del Codice Etico.

## **TITOLO 9 - Amministrazione – Entrate – Bilancio**

**Articolo 19** – Il Presidente e il Comitato Direttivo sono responsabili di fronte all'assemblea del buon andamento dell'associazione.

**Articolo 20** - Le principali entrate dell'associazione sono costituite:

- a) dalle quote annuali versate dai soci;
- b) dai contributi di enti pubblici e privati sia nazionali che esteri;
- c) da sovvenzioni, liberalità o lasciti degli associati e dei terzi;
- d) da sponsorizzazioni;
- e) dai beni mobili ed immobili dell'Associazione;

**Articolo 20** - Ogni anno viene redatto il bilancio e il rendiconto economico finanziario, con criteri di chiarezza e di oculata prudenza. Il bilancio si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

**Articolo 21** - I bilanci devono restare depositati presso la sede nei quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione a disposizione di coloro che abbiano motivato interesse. All'associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

## **TITOLO 10 - Durata - Scioglimento**

**Articolo 23** - La durata dell'associazione è illimitata. Lo scioglimento, oltre che per le cause previste dalla legge, deve essere deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci.

**Articolo 24** - In caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa la stessa ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra associazione con fini analoghi o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 c. 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge; l'assemblea darà indicazioni di massima al od ai liquidatori in merito sopra.

## **TITOLO 11 – Clausola Arbitrale**

**Articolo 25** - Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra gli aderenti all'Associazione o tra questi e l'Associazione per l'interpretazione o l'esecuzione dell'atto costitutivo e dello statuto o comunque inerente al

rapporto associativo sarà demandata al giudizio di un arbitro unico prescelto dalle parti in lite ovvero, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Roma.

L'arbitro unico giudica entro novanta giorni senza formalità di procedura e il suo lodo è vincolante per le parti in lite quale espressione della loro volontà.

**Articolo 26** - Per quanto non previsto al presente statuto si applica la normativa vigente in materia.